

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

*CONVENZIONE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO**TELEFONICO MULTILINGUE (II EDIZIONE)*

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) di Regione Liguria, nato a Genova, il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (C.F. SCCGRG60D24D969T), il quale interviene in rappresentanza della Regione Liguria (con sede legale in Genova, Via Fieschi, 15, C.F. 00849050109)

E

- Sig. Claudio Ranghino, nato a Vercelli (VC) il giorno 12 del mese di agosto dell'anno 1947 (codice fiscale RNGCLD47M12L750P), domiciliato, ai fini del presente Atto, presso la sede legale di Eurostreet Società Cooperativa, che interviene quale Legale Rappresentante di Eurostreet Società Cooperativa con sede legale in Via Losana 13, 13900, Biella (BI), iscritta al Registro delle Imprese REA BI-173380 tenuto presso la Camera di Commercio di Biella e Vercelli Novara Verbano Cusio Ossola, numero, C.F. e P.IVA 00654080076 (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore"), aggiudicataria dei lotti 1 e 2 della gara aperta per l'affidamento del servizio di interpretariato telefonico multilingue occorrente alla Centrale Unica di Risposta "112 LIGURIA" ed alle

	AA.SS.LL., agli EE.OO. e agli IL.R.C.C.S. della Regione Liguria (II edizione)	
	per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi) - gara	
	n. 8040588, giusta Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 5376 del 09/09/2021.	
	PREMESSO CHE	
	a) la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di	
	seguito C.R.A.) quale Centrale Regionale di Committenza, e le	
	successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno	
	previsto che C.R.A. provveda in via esclusiva, per conto delle Aziende	
	ed Enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle ASP	
	e degli altri enti pubblici, all’acquisizione di beni e servizi sanitari;	
	b) la L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la “RAZIONALIZZAZIONE E	
	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI	
	CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E DI	
	SERVIZI E DELL’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI E	
	STRUTTURE DI MISSIONE”, ha stabilito che le funzioni di Centrale	
	Regionale di Acquisto esercitate da A.Li.Sa. siano svolte, a far data dal	
	1° maggio 2021, da S.U.A.R. quale Stazione Unica Appaltante	
	Regionale e che le procedure di gara già avviate alla suddetta data siano	
	portate a termine dalla SUAR nonchè, a decorrere da tale data, siano	
	trasferiti alla Regione i rapporti attivi e passivi relativi alle procedure di	
	gara in corso;	
	c) la fornitura del servizio di interpretariato telefonico multilingue rientra nella	
	pianificazione delle attività di CRA adottata con Determinazione n. 401 del	
	29/10/2019 e nei successivi aggiornamenti;	
	d) in esecuzione di quanto precede CRA ha espletato una procedura aperta ex	
	2	

art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in 2 lotti, per la fornitura del servizio di interpretariato telefonico multilingue occorrente alla Centrale Unica di Risposta "112 LIGURIA" ed alle AA.SS.LL., agli EE.OO. e agli II.R.C.C.S. della Regione Liguria (II edizione), svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 05/02/2021 e sulla GURI in data 19/02/2021 n. 20;

e) il Fornitore è risultato aggiudicatario dei servizi oggetto di entrambi i lotti della procedura di cui al punto precedente e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura (OdF), ai prezzi contenuti nell'Offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nella propria Offerta tecnica, nel Capitolato Tecnico e Prestazionale e stabiliti dal presente Atto e dagli altri atti di gara;

f) l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione alle medesime condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti individuate al punto precedente;

g) i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

h) il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea

	valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione	
	dell'Offerta;	
	i) il Fornitore ha presentato ed è agli atti della S.U.A.R., la	
	documentazione richiesta ai fini della stipula della presente	
	Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto,	
	ne forma parte integrante e sostanziale;	
	j) il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità	
	civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla	
	presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;	
	k) la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la S.U.A.R. nei	
	confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima	
	Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno	
	concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi	
	Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte	
	di obbligazione contrattuale.	
	l) la S.U.A.R. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per	
	atti o attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti	
	ciascuna Amministrazione contraente potrà essere considerata	
	responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti	
	dall'OdF da ciascuna emesso;	
	m) nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate le	
	norme tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 " <i>Disposizioni</i>	
	<i>per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità</i>	
	<i>nella Pubblica Amministrazione</i> " e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,	
	recante " <i>Codice di comportamento dei dipendenti pubblici</i> ";	

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati materialmente, e costituiscono fonte delle obbligazioni contrattuali nascenti con il presente atto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) approvato con D.G.R. n.39/2020 (e parzialmente modificato con le DD.G.R. n. 279/2020 e n. 1055/2020), nonché il Codice di Comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria approvato con D.G.R. n. 187 del 12 marzo 2021, la Documentazione tecnica, l'Offerta economica presentate in gara dal Fornitore.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) Amministrazione contraente: l'A.S.L., l'E.O., l'I.R.C.C.S., effettivo utilizzatore della Convenzione nel suo periodo di sua validità ed efficacia, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura (OdF) e le conseguenti Richieste di Consegna (RdC);

c) "Fornitore": l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta in oggetto che, avendo sottoscritto la Convenzione e impegnandosi a quanto nella stessa, venga individuato

	dall'Amministrazione contraente, mediante l'emissione degli OdF, ai fini dell'esecuzione della fornitura;	
	d) Contratto/i di Fornitura: il contratto attuativo della della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);	
	e) <i>Servizio</i> : il servizio aggiudicato ed i relativi servizi connessi di cui alle premesse oggetto della presente Convenzione, nelle tipologie e nella configurazione definiti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ed economica;	
	f) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento informatico (generato da NECA nel caso degli Enti del S.S.R. ligure) e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/ prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;	
	g) NECA – Negozio elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle Convenzioni e degli Accordi quadro attivati dalla S.U.A.R.;	
	h) Punto Ordinante: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato a sottoscrivere con firma digitale l'Ordinativo di Fornitura e ad inoltrare al Fornitore i documenti di impegno di spesa;	
	i) Punto Istruttore: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere le Richieste di consegna	
	j) Richiesta di Consegna (RdC): (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, la quota parte del servizio	

in oggetto;

k) Importo della Fornitura: l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura (IVA esclusa);

l) Importo massimo contrattuale: l'importo massimo del presente Atto (IVA esclusa). L'importo massimo contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato in seguito;

l) *Sede/i di esecuzione del servizio*: il luogo dell'Amministrazione contraente (sedi e uffici come indicati nelle RdC) presso il quale il Fornitore deve eseguire i servizi richiesti;

n) Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente Atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

o) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione;

ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione e degli Ordinatori di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

	2. Ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il capitolato	
	tecnico prestazionale di gara fa parte integrante del contratto	
	3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate	
	automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in	
	leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.	
	ARTICOLO 4 - OGGETTO	
	1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese	
	le modalità di conclusione del contratto di cui all'art. 6, le modalità di	
	esecuzione indicate nel Capitolato Tecnico-Prestazionale nonché la prestazione	
	di tutti i servizi connessi alla fornitura.	
	2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti	
	delle Amministrazioni Contraenti a fornire il servizio oggetto di	
	aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle	
	Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o	
	successive Richieste di Consegna.	
	3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti	
	danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della	
	presente Convenzione, per i servizi di traduzione simultanea multilingue a	
	servizio della CENTRALE UNICA DI RISPOSTA "112 LIGURIA" (lotto 1)	
	e di traduzione simultanea multilingue ad uso dei Pronto Soccorso (PS), Punti	
	di Primo Intervento (PPI), Presidi Ospedalieri, Centrali della Continuità	
	Assistenziale, Consultori e dei Reparti ospedalieri non di emergenza delle	
	AA.SS.LL., degli EE.OO. e degli II.R.C.C.S. della Regione Liguria (lotto 2).	
	Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni del	
	S.S.R. avranno la medesima scadenza. Il quantitativo indicato nei singoli	
	8	

Ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Aziende ed Enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

5. S.U.A.R. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, fino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

6. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) in conformità all'art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 ss-mm.ii. senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna.

ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELLA CONVENZIONE

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi

	Ordinativi di Fornitura (OdF) inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni	
	contraenti facendo uso della piattaforma NECA.	
	2. L' <i>Ordinativo di Fornitura</i> consiste nel documento informatico elettronico	
	sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione	
	contraente (Punto Ordinante).	
	3. L'Amministrazione contraente, attraverso il NECA ed al momento della	
	compilazione dell'anagrafica, indica le Unità Richiedenti. Nel caso di	
	variazione di dette Unità Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il	
	Fornitore fino a che l'Amministrazione contraente non avrà provveduto alle	
	opportune modifiche dell'anagrafica.	
	4. Nei casi eccezionali di sospensione, interruzione o di malfunzionamento del	
	del NECA, la trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata	
	alla casella di posta elettronica certificata claudio@pec.eurostreet.it del	
	Fornitore. In tale ipotesi sarà cura del Fornitore verificare che l'OdF provenga	
	da una delle Amministrazioni contraenti legittimate all'utilizzo della	
	Convenzione.	
	5. È fatto divieto ad un'Amministrazione contraente, che ha in corso di	
	esecuzione un <i>OdF</i> , di emettere un nuovo <i>OdF</i> prima dell'esaurimento	
	dell' <i>OdF</i> precedente; l' <i>OdF</i> emesso dalla stessa Amministrazione contraente	
	nel corso di validità ed efficacia di un precedente <i>OdF</i> è da ritenersi nullo; in	
	tal caso, sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione contraente e	
	S.U.A.R. e comunicare loro la non validità dell' <i>OdF</i> ricevuto.	
	6. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un <i>OdF</i> sul presupposto	
	che provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della Convenzione	
	ovvero abbia ricevuto <i>OdF</i> oltre la concorrenza dell'Importo massimo	

contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'OdF, informare dell'accaduto l'Amministrazione contraente e S.U.A.R. che effettuerà le verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti.

7. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

8. Le Amministrazioni danno esecuzione agli OdF tramite richieste di consegna (RdC). Le RdC vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la RdC attraverso posta elettronica certificata (PEC); in alternativa la RdC, firmata dal Punto Ordinate, è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le RdC debbono specificare la quota parte del servizio richiesto.

9. Qualora, successivamente alla stipula del presente Atto, si proceda all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole Amministrazioni contraenti, anche l'emissione delle RdC verrà effettuata tramite NECA. In tal caso S.U.A.R. provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle RdC.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale sulla presente Convenzione e, nella sola ipotesi in cui, alla scadenza del termine, non sia esaurito l'Importo Massimo Contrattuale e per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto, potrà essere prorogata fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.U.A.R. In tale caso

	il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi	
	prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più favorevoli. Resta inteso	
	che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi	
	qualora sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche se eventualmente	
	incrementato.	
	2. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.	
	ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVI DI FORNITURA	
	1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione	
	Contraente in forza degli OdF e delle singole RdC sono calcolati sulla base dei	
	canoni unitari netti (fissi ed onnicomprensivi) riportati nelle Offerte	
	economiche del Fornitore che si riportano di seguito.	
	Lotto n. 1 (<i>Sistema di traduzione simultanea multilingue a servizio della</i>	
	<i>CENTRALE UNICA DI RISPOSTA "112 LIGURIA"</i>); CPV 79540000-1 -	
	Servizi di interpretariato. Canone mensile (IVA esclusa): € 1.650,00. Canone	
	annuo (IVA esclusa): € 19.800,00. Importo totale offerto non superiore a €	
	59.400,00 (IVA esclusa).	
	Lotto n. 2 (<i>Sistema di traduzione simultanea multilingue ad uso dei Pronto</i>	
	<i>Soccorso (PS), Punti di Primo Intervento (PPI), Presidi Ospedalieri, Centrali</i>	
	<i>della Continuità Assistenziale, Consultori e dei Reparti ospedalieri non di</i>	
	<i>emergenza delle AA.SS.LL., degli EE.OO. e degli II.R.C.C.S. della Regione</i>	
	<i>Liguria</i>); CPV 79540000-1 - Servizi di interpretariato. Canone mensile (IVA	
	esclusa): € 620,000 (da ripartire in parti uguali fra 6 Amministrazioni	
	contraenti). Canone annuo (IVA esclusa): € 7.440,000. Importo totale offerto	
	non superiore a € 22.320,000 (IVA esclusa).	
	2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi dell'effettuazione di servizi	

connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 9 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce, in favore della S.U.A.R., una garanzia definitiva sotto forma di polizza fideiussoria (con progressivo n. 1670.00.27.2799823025, rilasciata da SACE BT S.P.A.) di importo di Euro 4.086,00 determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

2. Tale garanzia deve essere vincolata per tutta la durata della

Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della garanzia definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli OdF in corso emessi dall'Amministrazione contraente.

3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli OdF ricevuti.

4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti / S.U.A.R., fermo restando quanto previsto all'art. 16 (Penali), hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi OdF e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli OdF, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti / S.U.A.R., per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve

provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della S.U.A.R.

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni contraenti e/o la S.U.A.R. hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto. La fatturazione dei canoni di noleggio mensili avverrà su base mensile posticipata, con eventuale congruaggio a fine anno solare (fattura di dicembre).

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e alla specifica Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente.

4. In adempimento al D.M. 7/12/2018 attuativo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) cc. 411 ss., il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare (con decorrenza dal 01/01/2021 ai sensi di quanto disposto dal D.M. 27/12/2019) la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento della fattura stessa.

	5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002	
	come integrato e modificato dal D.Lgs. n.192/2012.	
	6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute	
	ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.	
	7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ.	
	8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto	
	corrente bancario o postale.	
	9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli	
	ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di	
	accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto	
	corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del 24/09/2021	
	acquisita al protocollo generale con n PG/2021/0308862, pari data.	
	10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso	
	di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la	
	fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione	
	e nei singoli Ordinativi di Fornitura.	
	11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà	
	ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile	
	di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale	
	interruzione.	
	12. Gli adempimenti di cui ai commi 8 e 9 sono previsti a pena di nullità	
	assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	
	13. Le modalità di fatturazione e le condizioni ulteriori di fatturazione e	
	pagamento sono previste all'art. 14, Sezione II, del Capitolato Tecnico e	
	Prestazionale.	

ARTICOLO 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA

S.U.A.R. E PER LE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI E

RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER IL FORNITORE

1. Con la stipula del presente atto la S.U.A.R. individua nella Dott.ssa Tiziana Tazzoli il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della S.U.A.R. con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 5488553, numero di fax 010 5488566, indirizzo e-mail tiziana.tazzoli@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Claudio Ranghino il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della S.U.A.R., nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 015/351269, numero di fax 015/352844, indirizzo e-mail info@eurostreet.it, indirizzo PEC: claudio@pec.eurostreet.it.

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

1. Non essendo stato dichiarato in sede di offerta, il Fornitore non è autorizzato a sub appaltare il servizio oggetto dell'appalto.

2. Rimane obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla S.U.A.R., prima di

dare avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-contratti utilizzati nel presente contratto ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. che non costituiscono subappalto (nome sub-contraente, oggetto, importo).

ARTICOLO 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla S.U.A.R., pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 del presente Atto. La S.U.A.R. procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

3. La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 ss.mm.ii. Ai fini dell'opponibilità a S.U.A.R. ed alla Amministrazione contraente, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Amministrazioni debitorie (art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'Operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai

precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

ARTICOLO 14 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Per l'esecuzione del servizio il Fornitore si obbliga al rispetto delle modalità e dei termini temporali individuati nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati e specificati nella propria offerta migliorativa (Progetto Tecnico).

ARTICOLO 15 - INDISPONIBILITÀ DELLA FORNITURA ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore dovrà procedere in conformità a quanto previsto all'art. 13, Sezione II, del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

ARTICOLO 16 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o cause imputabili all'Amministrazione contraente o, per quanto di competenza, a S.U.A.R., in ogni caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali nascenti dalla presente Convenzione, dagli atti dalla stessa richiamati e dai singoli OdF, sono applicate le penali previste dall'art. 9, Sezione II, del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

ARTICOLO 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 codice civile, nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico e Prestazionale per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione della Convenzione e/o degli OdF, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:

a. mancato superamento del periodo di prova ai sensi dell'art. 2, Sezione

	II, del Capitolato Tecnico e Prestazionale;	
	b. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni	
	presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle	
	premesse (causa risolutiva della Convenzione di fornitura stipulata da	
	S.U.A.R.);	
	c. ripetute inosservanze dei termini di esecuzione del servizio, comprovati	
	da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	d. reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore,	
	comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	e. applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
	dell'importo complessivo offerto;	
	f. mancata rispondenza tra i servizi prestati e quelli offerti in sede di gara;	
	g. perdita dei requisiti minimi dei servizi offerti previsti dal Capitolato	
	Tecnico e Prestazionale;	
	h. indisponibilità non temporanea o impossibilità della fornitura ai sensi	
	dell'art. 12, Sezione II, del Capitolato Tecnico e Prestazionale;	
	i. interruzione del servizio da parte del Fornitore, a qualunque titolo	
	intervenuta, protrattasi per 7 giorni consecutivi o per un massimo annuo	
	pari a 15 giorni lavorativi anche non consecutivi;	
	j. ai sensi dell'art. 18 commi 1 e 2 del presente Atto, ovvero persistenza	
	dell'inadempimento contestato con la diffida ad adempiere e protrattosi	
	oltre il termine assegnato;	
	k. frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle	
	prestazioni affidate;	
	l. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione	

	di fornitura e di ogni singolo OdF, ai sensi dell'articolo “ <i>Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa</i> ”;	
	m. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'articolo “Brevetti industriali e diritti d'autore”;	
	n. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa dalla S.U.A.R. entro il termine di cui all'articolo “Garanzia definitiva” (causa risolutiva della Convenzione di fornitura stipulata da S.U.A.R.);	
	o. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
	p. subappalto non autorizzato;	
	q. transazioni relative al presente Atto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;	
	r. fallimento o altre procedure concorsuali;	
	s. mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	t. violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
	u. violazione, da parte del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione del contratto, delle disposizioni del PTPCT e/o del Codice di Comportamento di Regione Liguria (causa risolutiva della Convenzione di fornitura stipulata da S.U.A.R.);	
	v. nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	
	w. (ai sensi dell'art. 16 comma 3, Sezione II, del Capitolato Tecnico e Prestazionale) mancata presentazione del documento relativo al sistema di registrazione delle chiamate, ovvero (una volta che il documento sia stato sottoposto al RPD aziendale per l'approvazione) mancato	

		adeguamento alla normativa vigente - come da protocollo operativo per
		la gestione e conservazione delle registrazioni definito dal RPD - entro
		i termini da questo assegnati;
		x. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne
		consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
		y. nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio
		OdF ai sensi delle disposizioni che precedono (causa risolutiva della
		Convenzione di fornitura stipulata da S.U.A.R.);
		z. risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di S.U.A.R. (causa
		risolutiva degli OdF stipulati dalle Amministrazioni contraenti);
		aa. in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione
		di diritto sia espressamente comminata.
	2.	La risoluzione della Convenzione di fornitura / OdF opera di diritto,
		senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, a
		seguito della contestazione effettuata, con comunicazione scritta all'indirizzo
		PEC del Fornitore, da parte di S.U.A.R. / Amministrazione contraente.
	3.	La risoluzione della Convenzione di fornitura comporta la risoluzione
		dei singoli Contratti di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in
		essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in
		favore dell'Amministrazione sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.
	4.	Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di
		cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti
		inadempimenti per i quali la S.U.A.R. e/o l'Amministrazione contraente non
		abbiano ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza
		a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

5. Nel caso di risoluzione la S.U.A.R. e/o le Amministrazioni contraenti si riservano ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riservano di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE E DICHIARAZIONE DI NULLITÀ

1. Salvo quanto previsto all’art. 17 “Clausola Risolutiva Espressa”, in caso di inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Atto, la S.U.A.R. ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, S.U.A.R. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il singolo OdF, l’Amministrazione contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c.c.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l’Amministrazione contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l’OdF per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell’ipotesi di risoluzione parziale dell’OdF, l’Amministrazione contraente resta obbligata per la restante parte del proprio OdF.

3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di S.U.A.R., la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole Amministrazioni contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La Convenzione, tuttavia, continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla risoluzione sino alla loro scadenza.

4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni contraenti alla risoluzione dei propri Contratti di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni contraenti.

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, S.U.A.R. e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF risolto/i.

6. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o di S.U.A.R. al risarcimento dell'ulteriore danno;

7. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva da S.U.A.R.

8. Nei casi di risoluzione degli OdF da parte delle Amministrazioni contraenti, queste dovranno darne tempestiva comunicazione alla S.U.A.R.

9. La S.U.A.R. e/o ciascuna Amministrazione contraente, si riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione e degli OdF;

10. La S.U.A.R., ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., dichiara la nullità della Convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

ARTICOLO 19 – RECESSO

1. La S.U.A.R. ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento

di appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Qualora .S.U.A.R. receda alla Convenzione ai sensi dei commi precedenti, non potranno essere emessi nuovi OdF dalle Amministrazioni contraenti.

4. Il recesso dalla Convenzione da parte della S.U.A.R. comporta il recesso delle Amministrazioni contraenti dai singoli Ordinativi di Fornitura da esercitarsi unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via PEC;

5. Il recesso esercitato ai sensi dei commi 1 e 2 non comporta alcun onere per la S.U.A.R. e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite, purchè effettuate a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c.

6. La S.U.A.R. ha inoltre diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui all'art 109 D.Lgs. n.- 50/2016 ss.mm.ii.

7. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno

alcuno per le Amministrazioni contraenti.

8. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di recesso unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore prima dell'inizio dell'esecuzione od in corso di esecuzione della fornitura/servizio sarà considerata quale inadempimento contrattuale e come tale gestito da S.U.A.R. e/o dalle singole Amministrazioni contraenti ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione.

ARTICOLO 20 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed

efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della garanzia non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 21 – TRASPARENZA E OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), approvato con D.G.R. n.39/2020 (e parzialmente modificato con DD.G.R. n.

279/2020 e n. 1055/2020), nonché il Codice di Comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria, approvato con D.G.R. n. 187 del 12 marzo 2021. In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

3. L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

4. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

5. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

a) assistere l'Amministrazione nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;

b) prestare i servizi oggetto della Convenzione impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Atto e negli atti di gara;

	c) conformare la qualità del servizio reso alla normativa sopravvenuta in corso di validità del presente Atto e delle singole Richieste di Consegna senza alcun aumento di prezzo;	
	d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;	
	e) verificare la completezza e la chiarezza dell’OdF ricevuto;	
	f) eseguire la prestazione dei servizi nei luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Atto, nel Capitolato Tecnico e Prestazionale e relativi allegati e negli OdF;	
	g) garantire, per ciascun servizio offerto e per tutta la durata della Convenzione la garanzia per:	
	- vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell’art. 1490 del c.c.);	
	- mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui il servizio è destinato (ai sensi dell’art. 1497 del c.c.);	
	h) manlevare e tenere indenne la S.U.A.R. nonché l’Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’uso dei servizi / prodotti oggetto del presente Atto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.	
	ARTICOLO 22 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
	1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
	30	

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

ARTICOLO 23 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'adozione e/o uso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su tali soluzioni tecniche, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione e/o di S.U.A.R.

3. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione e/o di S.U.A.R. queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto delle Richieste di Consegna e della Convenzione, per quanto di rispettiva

ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

24 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui CRA o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016;

b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

d) trasmettere alla S.U.A.R. e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì alla S.U.A.R. tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione

g) predisporre ed aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 comma 4 Regolamento UE 679/2016, qualora la tipologia dei dati trattati ricada nell'ambito di applicazione della norma richiamata

3. La Ditta aggiudicataria si impegna a collaborare con tutti i Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) delle Amministrazioni contraenti al fine della definizione, per ciascun Ente, di un protocollo operativo da applicare per la gestione e conservazione delle registrazioni (effettuate ai sensi dell'art. 5.2 par. II, Parte Tecnica, del Capitolato). In particolare, all'atto di avvio del servizio, l'Aggiudicatario dovrà presentare, ad ogni singolo Ente, un documento sottoscritto dal legale rappresentante che contenga almeno i seguenti elementi:

a) descrizione del sistema software e hardware di registrazione delle chiamate;

b) protocolli di protezione adottati (in applicazione del Regolamento UE

2016/679);

c) collocazione fisica del server di archiviazione dei files di registrazione;

d) presenza di un sistema di back-up / disaster recovery;

e) individuazione di un Responsabile della conservazione delle registrazioni;

f) modalità di conservazione, estrazione e trasmissione delle registrazioni a richiesta delle Amministrazioni contraenti.

Il documento così predisposto dovrà essere sottoposto ai RPD aziendali per l'approvazione. Nel caso il RPD aziendale rilevi delle mancanze / irregolarità potrà richiedere all'Aggiudicatario di adeguare il sistema di gestione/conservazione dei dati alle proprie indicazioni in modo da renderlo conforme alla normativa vigente assegnandogli un termine per provvedere in tal senso. In mancanza l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto.

4. S.U.A.R., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Liguria con sede legale in Via Fieschi, 15 – 16121, Genova.

8. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la S.U.A.R. è

autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

9. Le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla S.U.A.R., da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

10. Il trattamento dei dati è improntato, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

11. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

ARTICOLO 25 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata sottoscritta a distanza.

2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta da Regione Liguria mediante pagamento tramite modello F24.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali

relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 26 - RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la S.U.A.R., le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la S.U.A.R., è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

ARTICOLO 28 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole,

avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), art. 4 (Oggetto), art. 5 (Utilizzo della Convenzione), art.

[illegible]

REGIONE LIGURIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Firmato digitalmente

IL FORNITORE

Firmato digitalmente